



COMUNE  
DI CERVIA

Proposta n. 398 del 31/07/2020

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 42 del 31/07/2020**

**OGGETTO:**

**PROROGA CON MODIFICHE DELL'ORDINANZA N. 28 DEL 29 MAGGIO 2020 E S.M.I. PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" COVID.19: PESCRIPTIONI PER EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

#### **IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito in L. 22 maggio 2020 n. 25 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

Visto il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito in L. 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti il DPCM del 17 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020;

Viste

- l'ordinanza del Presidente della Giunta n.82 del 17 maggio 2020 che segue il DPCM del 17 maggio 2020, in materia di riapertura di: negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, attività ricettive alberghiere. Nel rispetto delle linee guida nazionali, apriranno anche musei, biblioteche, archivi, mentre sarà possibile accedere alle spiagge libere ed agli arenili della regione.
- l'ordinanza regionale n. 87 del 23 maggio 2020, relativa a: Attività corsistiche, attività centri culturali e ricreativi, strutture ricettive extralberghiere ed altre tipologie ricettive, attività di gestione di parchi tematici, acquatici, giardini zoologici, luna park e attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- l'ordinanza regionale n. 98 del 6 giugno 2020 che consente: dall'8 giugno 2020, l'attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative; dal 15 giugno 2020, le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici; dall'8 giugno, le prove per gli spettacoli dal vivo all'interno di teatri; dal 15 giugno 2020, i congressi, convegni e gli eventi assimilabili;
- l'ordinanza regionale del 12 giugno 2020 che segue il DPCM dell'11 giugno 2020 e contiene le disposizioni in materia di contenimento e contrasto del COVID-19, con validità a partire dal 15 giugno 2020 in materia di sagre e manifestazioni fieristiche; attività delle cerimonie; attività delle

- sale giochi e delle aree giochi per bambini; discoteche dal 19 giugno; accesso di visitatori ed operatori esterni presso strutture per anziani e disabili; esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; cinema, circhi e spettacoli; strumenti a fiato e corsi di musica; attività sale slot; altro.
- l'ordinanza regionale del 25 giugno 2020 con validità dal 26 giugno 2020 che contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico e piscine.
  - L'ordinanza regionale del 3 Luglio 2020 con validità dal 4 luglio 2020 che contiene disposizioni in materia di. eventi fieristici, spostamenti in auto, soggiorni vacanza per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, saune, attività inerenti ad esercizi commerciali, etc.
  - l'ordinanza regionale del 24 luglio con validità dal 25 luglio 2020 che contiene disposizioni in materia di distanziamento negli spazi al chiuso, all'aperto ed all'interno degli edifici religiosi.

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome allegate al DPCM del 14 luglio 2020 e quelle allegate alle ordinanze regionali sopra richiamate

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 "misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 28 del 29 maggio 2020 modificata con successive ordinanze sindacali n. 31 del 6 giugno 2020 e n. 38 del 3.7.2020 con la quale per fronteggiare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, sono state adottate misure precauzionali volte a tutelare la salute della cittadinanza in attuazione della normativa sopra richiamata;

Dato atto che tale ordinanza ha determinato effetti positivi, ma non modificativi di un costume che si sta rinnovando e perfino incrementando rispetto al passato, come constatato proprio dagli accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine; le problematiche degli assembramenti spesso correlate al consumo ed all'abuso di alcol, comportano rischi per la salute pubblica ed incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva delle stesse, alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che rivendicano il diritto alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il rischio presente in diverse aree del territorio comunale in particolare nella fascia tra la SS16 ed il mare in cui, per la loro conformazione e per la presenza di numerosi pubblici esercizi, stabilimenti balneari e locali di pubblico spettacolo, si sono registrati, negli ultimi mesi, episodi di affollamento di persone a fronte dei quali è stato più volte necessario l'intervento delle forze dell'ordine, anche mediante servizi programmati e congiunti;

Rilevato come nonostante le misure adottate continuano a registrarsi episodi di assembramento di persone che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine con adozione di provvedimenti sanzionatori e cautelari per violazione delle disposizioni a tutela della salute pubblica;

Dato atto che tali episodi sono stati particolarmente intensi in alcune zone di Milano Marittima dove l'alta concentrazione di locali di pubblico esercizio con notevole richiamo di pubblico rende difficoltoso un efficace controllo;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto e dell'elevata presenza turistica prevedibile nel mese di agosto, che la concomitanza di detti fattori possa verosimilmente determinare continui episodi di assembramento di persone, con conseguenti rischi per la sanità pubblica, esponendosi così le persone alla potenziale trasmissione del virus Covid-19 per l'impossibilità oggettiva di assicurare, in maniera adeguata, il rispetto della distanza sociale;

Ravvisata altresì la necessità di rafforzare l'apparato di misure preventive a supporto dell'ordinanza per impedire con tempestività la reiterazione o il proseguimento degli illeciti e di precisare l'apparato sanzionatorio in relazione alla diversa tipologia degli illeciti accertati;

Ritenuto di prorogare con alcune parziali modifiche le misure previste dalle ordinanze comunali sopra richiamate ovvero

- il divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dal 01.08.2020 al 15.10.2020 compreso, nel territorio comunale, estendendo il divieto anche alla detenzione di tali bevande dalle ore 21,00 e confermando la possibilità di consumo all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, sul presupposto che il gestore garantisca il rispetto della distanza interpersonale prescritta dal protocollo con idonee misure e l'obbligo dell'uso delle mascherine;
- il divieto della vendita per asporto dalla SS16 al mare ove si può determinare un maggiore affollamento e difficoltà di controllo delle aree pubbliche per l'ampiezza del territorio interessato, dal 1.08.2020 al 15.10.2020 compreso;
- la proroga fino al 31.08.2020 compreso nell'area di Milano Marittima delimitata da via Milano nel tratto compreso tra vialetto Venezia e via Romagna e da viale Romagna nel tratto compreso tra via Milano e viale Gramsci di misure di contenimento e contingentamento del numero massimo di persone che potranno accedervi, anche mediante idonei sistemi di sbarramento e filtraggio delle persone, da istituirsi nelle strade di accesso all'area medesima, opportunamente presidiate da servizi di *stewarding*, nonché di misure rafforzate a carico dei gestori dei locali ivi ubicati in alternativa alla previsione di drastiche limitazioni dell'orario di apertura, al fine di evitare l'afflusso all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza, di un numero di persone tale da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi forma di controllo del rispetto della distanza interpersonale di un metro; porre a carico dei pubblici esercizi i costi sostenuti dalla Polizia Locale per i servizi di gestione e controllo dell'area come sopra delimitata ad ingresso contingentato dalle ore 21.00 alle ore 03.30 in quanto ricorrono tutte le condizioni dall'art. 22 comma 3 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 ovvero servizi necessari allo svolgimento in condizioni di protezione dal contagio di attività ed iniziative private svolte in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 21.00 alle 03.00, in alternativa alla chiusura alle 21.00, dunque parificabili ai sensi della sopra richiamata disposizione, ad eventi d'interesse privato;

Dato atto che in conseguenza di eventi organizzati da locali di pubblico spettacolo si sono verificati assembramenti di persone con consumo di un'elevata quantità di sostanze alcoliche erogate dai gestori. Tali assembramenti, unito al consumo smodato di alcolici, ha provocato incidenti e danneggiamenti per sedare le quali sono occorsi numerosi interventi delle Forze di Polizia.

Ravvisata la necessità di organizzare controlli specifici in conseguenza di tali eventi con afflusso di un numero elevato di persone e problemi per l'incolumità e la salute pubblica ed il patrimonio, il costo della relativa prestazione lavorativa venga posta a carico dell'esercente;

Ritenuto inoltre di dovere stabilire che per i titolari delle attività in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa – denuncia o dichiarazione di inizio di attività – segnalazione certificata di inizio di attività) le prescrizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) essendo dirette a prevenire la diffusione del contagio e dunque a tutelare la pubblica incolumità, l'igiene e la salute pubblica;

Dato atto che le misure previste agli articoli 2, 3 e 4 rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare la salute pubblica dal rischio di contagio, l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'articolo 1, comma 9, del D.L. 33/2020 consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

**ORDINA**

### **1) dal 1 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 compreso, in tutto il territorio comunale**

1.1) è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico;

1.2) è altresì vietato, dalle ore 21,00 fino alle ore 06,00, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, suscettibili di essere destinate al consumo vietato ai sensi del precedente punto 1.1.), con qualsiasi modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, su velocipedi e motocicli, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona, ecc.); al fine di garantire il rispetto di tale disposizione, l'ingresso nelle aree interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna potrà comportare, da parte della forza pubblica, il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati al seguito, secondo le modalità previste dall'allegato D del D.M. 13 agosto 2019, emanato dal Ministero dell'Interno in relazione ai controlli nell'ambito degli impianti sportivi;

1.3) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, regolamenti e dalla presente ordinanza, la violazione della disposizione di cui al precedente punto 1.2) comporta la confisca della merce trasportata o detenuta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge;

### **2) dal 1 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 compreso, nel territorio comunale dalla SS16 al mare, ivi compreso l'arenile,**

2.1) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici; resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, delle aree concesse e/o adibite a plateatico nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dal protocollo secondo gli orari stabiliti dalla normativa nazionale; resta consentita altresì fino alle ore 23.00 la vendita di bevande alcoliche di gradazione inferiore a 8 gradi in contenitori in lattina da 33 cl esclusivamente per il consumo domestico in appositi involucri chiusi e sigillati;

2.2) Ciascun esercizio e attività interessata dalla disposizione di cui al precedente punto 2.1) è tenuto:

a) ad affigge la presente ordinanza o apposito cartello negli spazi aperti al pubblico, in maniera visibile alla clientela, onde favorirne il rispetto diffuso con la seguente dicitura:

- è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione; tali attività sono consentite solo all'interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l'attività di somministrazione o consumo, individuate con assoluta chiarezza connotativa (attrezzate con tavoli o altri arredi) entro i seguenti limiti di orario: fino alle ore 21 per la vendita per asporto; fino alle ore 24 per il consumo non assistito sul posto; fino alle ore 3 per la somministrazione nelle sole attività autorizzate e/o legittimate ad essa;

- è vietata la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; tali attività sono consentite solo all'interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l'attività di somministrazione e/o consumo, individuate con assoluta chiarezza connotativa (organizzate con tavoli o altri arredi);

b) ad inibire agli avventori dalle ore 21.00 fino alle ore 06.00 l'utilizzo di espositori, scaffalature e banchi frigo contenenti bevande alcoliche con idonea chiusura o bandellatura;

### **3) dal 1 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 compreso, in tutto il territorio comunale**

3.1) fermo restando il divieto di assembramenti ed il rispetto di quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli statali e regionali presso pubblici esercizi, attività ricettive, stabilimenti balneari durante gli orari di apertura disciplinati da precedente ordinanze potrà essere diffusa solo musica di sottofondo e d'ascolto (mediante TV, Radio, supporti digitali, esibizione di dj, artisti dal vivo in forma acustica) con tutte le tipologie di impianti elettroacustici previsti dalle ordinanze 71/2012, 72/2012 e s.m.i. nel rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale comunque con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale e senza incitamento alcuno al pubblico o alla creazione di assembramenti. Per suddetta tipologia non vi è necessità di alcun titolo autorizzatorio.

3.2) Si potranno anche svolgere trattenimenti musicali riprodotti o dal vivo (ad esempio, piano bar, dj, musica dal vivo, concertini, audizioni musicali, piccole presentazioni ed iniziative, ecc) secondo gli orari previsti dalle precedenti ordinanze anche nelle aree esterne autorizzate degli esercizi (per gli stabilimenti balneari si applicano gli orari dell'ordinanza balneare) nella sola modalità di "musica da ascolto" e nelle

modalità consentite dalle normative vigenti nel rispetto dei limiti acustici stabiliti della DGR 45/2002 comunque con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale e senza incitamento alcuno al ballo o ad altre attività che possano provocare assembramenti, nel rispetto delle normative vigenti. Per lo svolgimento è necessario produrre apposita scia. Si ritiene valida la valutazione d'impatto acustico realizzata gli scorsi anni qual'ora il sito di svolgimento e le caratteristiche tecniche degli impianti siano le medesime. L'Amministrazione si riserva il diniego qual'ora l'attività sia svolta all'esterno e vi siano due attività limitrofe che vadano in conflitto acustico, con invito a scegliere serate diverse per l'effettuazione di detti trattenimenti.

3.3) Le attività dotate di limitatore automatico dei livelli sonori e sistema di misurazione (fonometro) dovranno tarare i livelli sonori nel rispetto della zonizzazione acustica per la musica di sottofondo e d'ascolto sopra descritta al punto 3.1) mentre dovranno rispettare i limiti acustici della DGR 45/2002 nel caso effettuino musica dal vivo di cui al punto 3.2) rispettando gli orari previsti per dette attività di cui all'ordinanza 71-72/2012 e s.m.i. . Gli impianti vanno tarati da tecnici abilitati e piombati dalla polizia municipale ed arpa. Si ritengono valide le tarature e piombature effettuate in ottemperanza alle precedenti ordinanze 2020 salvo diversa richiesta dell'esercente. Si possono ritenere valide le valutazioni d'impatto acustico realizzate negli anni precedenti per la musica dal vivo, se caratteristiche tecniche degli impianti restano le medesime, nel rispetto delle normative vigenti;

3.4) Presso le attività di cui sopra anche nelle aree esterne potranno svolgersi iniziative culturali, presentazione di libri, iniziative similari utilizzando impianti elettroacustici dotati ovviamente anche di unità microfoniche nel rispetto dei limiti della zonizzazione acustica, con le modalità di seduta del pubblico e procedure di cui al punto 3.1 ed orari di cui al punto 3.2. secondo gli orari consentiti dalle specifiche ordinanze;

3.5) Per eventi o manifestazioni pubbliche (concerti, spettacoli, festival, iniziative) organizzati presso aree private o pubbliche si applicano le disposizioni regionali e nazionali emesse a seguito dell'emergenza covid e si può, qualora sia necessario, svolgerle nel rispetto dei limiti acustici di cui alla DGR 45/2002. Per dette attività si dovranno attivare le procedure previste negli anni precedenti per gli eventi e manifestazioni. Si ritengono valide le valutazioni d'impatto acustico redatte in precedenza per i medesimi siti di svolgimento.

**4) dal 1 agosto 2020 al 31 agosto 2020 compreso, nell'area di Milano Marittima delimitata da via Milano nel tratto compreso tra vialetto Venezia e via Romagna e da viale Romagna nel tratto compreso tra via Milano e viale Gramsci:**

4.1) al fine di evitare l'accesso di un numero elevato di persone quale condizione necessaria per poter garantire la sicurezza delle persone e la tutela della salute pubblica così come in premessa esplicitato, all'interno della predetta area non dovranno trovarsi contemporaneamente più persone rispetto a quelle consentite dalla capienza dei locali ubicati in tali aree nell'osservanza dei protocolli e linee guida nazionali e regionali; allo scopo di evitare assembramenti su area pubblica, sono istituiti varchi ad accesso controllato, opportunamente presidiati da personale ad hoc, così da limitare le presenze ad una consistenza tale da rendere effettivo il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e tutte le altre condizioni di sicurezza previste per l'accesso e lo stazionamento delle persone all'interno di aree delimitate. Tali varchi saranno presidiati a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 03.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi. Il presidio ai varchi di accesso sarà affidato al controllo della polizia locale e dal personale addetto allo stewarding individuato dal Comune il cui costo sarà a carico dei gestori dei pubblici esercizi ai sensi del successivo punto 4.2).

4.2) è fatto obbligo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi ubicati all'interno delle aree di cui al presente punto dell'ordinanza aperti dopo le 21.00, di osservare le seguenti prescrizioni:

a) farsi carico del costo, anche in quota parte, del servizio di stewarding organizzato presso i varchi (2 operatori per ciascun varco) e del costo dei servizi della Polizia Locale organizzati per il controllo dell'area delimitata dalle ore 20.30 alle ore 3.30 nella serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi ai sensi dell'art. 22 comma 3 bis del DL 50/2017 conv. In L. 96/2017; il versamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione della quota effettuata dal Comune al seguente conto corrente intestato al Comune di Cervia (IBAN IT 78 I 06270 13199 T20990000201);

b) delimitare con segnaletica e/o idonei manufatti, le aree concesse e/o adibite a plateatico ove si svolga la somministrazione o consumo;

c) garantire all'interno dei locali sede delle attività e delle aree concesse e/o adibite a plateatico che le condizioni di lavoro e le condizioni di accesso e svolgimento delle attività stessa siano conformi a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 con particolare riferimento al rispetto della distanza interpersonale ed al divieto di assembramenti sia all'interno dei locali e pertinenze sia nelle immediate adiacenze, privilegiando la modalità della prenotazione e non utilizzando il bancone per l'attività di somministrazione;

d) organizzare per i propri locali un servizio di stewarding con personale incaricato per lo svolgimento dei seguenti compiti: collaborare ed interagire utilizzando anche collegamento telefono o radio con il personale di stewarding degli altri locali e con quello presente ai varchi per regolare l'accesso della clientela; vietare assembramenti all'interno dei locali e delle pertinenze esterne degli esercizi e nelle immediate adiacenze per impedire che lo stazionamento della clientela formi assembramenti o consumi bevande alcoliche su suolo pubblico. Tutti gli addetti dovranno avere riconoscibili con divisa o apposito tesserino; all'entrata in vigore della presente ordinanza, si dovrà trasmettere all'indirizzo Pec del Comune il regolare contratto stipulato per garantire tale servizio. Tale servizio di controllo potrà essere attivato a discrezione del titolare dell'esercizio anche in occasione di serate diverse da quelle indicate in precedenza con particolare afflusso di avventori.

e) osservare le prescrizioni di apposito protocollo per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza stipulato con l'Amministrazione in data odierna;

f) terminare l'attività entro le ore 03.00 di tutti i giorni di attività. All'ora suddetta i locali e le pertinenze esterne dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori; entro le 03.30 i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque.

4.3) al fine di evitare l'accesso nell'area delimitata da spazi privati aperti diversi dai varchi presidiati, è fatto obbligo ai proprietari o gestori di tali spazi di chiuderli entro le ore 21.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi; in caso di mancata chiusura, il Comune provvederà con idonei apprestamenti sull'area pubblica immediatamente adiacente o sullo stesso spazio privato ove necessario;

4.4) in caso di mancato pagamento della quota prevista alla lettera a) del precedente punto 4.2) nei termini previsti, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;

4.5) in caso di mancato rispetto di una o più delle prescrizioni di cui alle lettere da b) a f) del precedente punto 4.2), essendo finalizzate a garantire le condizioni di protezione agli esercizi e alle attività, è fatto obbligo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi ubicati nell'area di cui al presente punto dell'ordinanza di terminare l'attività entro le ore 21.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi. All'ora suddetta i locali e le pertinenze esterne dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori ed i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque. In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 4 comma 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in L. 22 maggio 2020 n. 25. ovvero la chiusura provvisoria fino a 5 giorni da parte dell'organo accertatore;

4.6) Ulteriori misure di tutela contro la diffusione del virus Covid-19, interessanti l'area di cui al presente punto dell'ordinanza, potranno adottarsi con successivi provvedimenti qualora si rendessero necessarie per la salvaguardia della salute pubblica;

5) fino al 15 ottobre 2020, il costo delle prestazioni lavorative del personale di Polizia Locale impiegato in servizi di vigilanza organizzati in conseguenza dello svolgimento di eventi e serate organizzate e gestite da altri locali di pubblico spettacolo nel territorio comunale per le quali si prevede l'afflusso di un numero elevato di persone con gravi rischi per la sicurezza e la salute pubblica, è posto a carico del soggetto organizzatore ai sensi dell'art. 22 comma 3 bis del DL 50/2017 conv. In L. 96/2017; il versamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'importo dovuto effettuata dal Comune al seguente conto corrente intestato al Comune di Cervia (IBAN IT 78 I 06270 13199 T20990000201); in caso di mancato pagamento si procede ai sensi del punto 4.4. della presente ordinanza;

6) per i titolari delle attività di somministrazione alimenti e bevande anche connesse ad altra attività, attività commerciale al dettaglio, attività ricettiva, attività artigianale alimentare, in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa – denuncia o dichiarazione di inizio di attività – segnalazione certificata di inizio di attività) le prescrizioni previste al punto 2, 3 e 4 della presente ordinanza costituiscono **prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e s.m.i.;**

7) il mancato rispetto delle misure disposte con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000, delle sanzioni accessorie e delle misure cautelari come previsto dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito in L. 22 maggio 2020 n. 25.

## DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga

trasmessa in copia

- al Prefetto e al Questore;
- alle Associazioni di categoria;
- al Comando della Polizia Locale;
- ai settori del Comune competenti

### **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**

(doc.to firmato digitalmente)